Segnalazione di attività illecite o fraudolente

Informativa sul whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 24/2023

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 tutela, alle condizioni previste dalla normativa, le persone che segnalano violazioni di disposizioni nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Con il termine **whistleblowing** si intende la segnalazione di informazioni su violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo.

Cosa si può segnalare?

Le segnalazioni devono riguardare fatti o comportamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023. Possono comprendere violazioni già commesse, fondati sospetti di violazioni o violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché condotte volte a occultarle.

Le informazioni devono essere state acquisite nel contesto lavorativo. Nei limiti applicabili alla società ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto, possono essere segnalate:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("Modello 231");
- illeciti rientranti nell'ambito degli atti dell'Unione europea o nazionali richiamati dal decreto;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o riguardano il mercato interno, nonché condotte che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori individuati dal decreto.

Non rientrano in questo canale le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate esclusivamente a interessi personali del segnalante e ai suoi rapporti individuali di lavoro, anche con i superiori gerarchici.

Le segnalazioni consapevolmente false possono comportare responsabilità nelle sedi competenti. Le motivazioni personali del segnalante, di per sé, non escludono le tutele previste dalla legge, se ricorrono le condizioni per la loro applicazione.

Chi può effettuare una segnalazione?

Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 24/2023, nei limiti di applicazione previsti per il settore privato, possono effettuare una segnalazione:

- lavoratori subordinati e lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- lavoratori e collaboratori di fornitori di beni o servizi o di soggetti che realizzano opere in favore della società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche esercitate in via di fatto.

Come effettuare una segnalazione?

Canale interno di segnalazione

È stato attivato un canale interno per la ricezione e la gestione delle segnalazioni in forma scritta, mediante un modulo online (web form). Il canale è destinato a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Se il segnalante indica i propri recapiti, il responsabile del canale può contattarlo per richiedere chiarimenti o integrazioni utili all'istruttoria.

La segnalazione inviata mediante il modulo online viene inoltrata a un indirizzo e-mail che opera su server esterni al contesto aziendale.

Indirizzo e-mail di riferimento:
dhangileri@organismodivigilanza.info

Segnalazioni anonime

Sono considerate anonime le segnalazioni trasmesse senza indicare dati personali utili a identificare il segnalante.

Le segnalazioni anonime sono registrate e conservate come tali e vengono esaminate purché **adeguatamente circostanziate**, ossia corredate di dettagli sufficienti a ricostruire i fatti e a ricondurli a contesti determinati.

Se il segnalante anonimo viene successivamente identificato e subisce ritorsioni, può beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 16.

Segnalazione esterna all'ANAC

Nei casi in cui la normativa consente il ricorso al canale esterno, il segnalante può rivolgersi all'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- nel contesto lavorativo non è prevista l'attivazione obbligatoria di un canale interno oppure il canale, anche se obbligatorio, non è attivo o non è conforme alle disposizioni di legge;
- è già stata effettuata una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- sussistono fondati motivi per ritenere che una segnalazione interna non riceverebbe un seguito efficace o potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- sussistono fondati motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per informazioni e modalità di accesso al canale esterno, consultare la **pagina ANAC dedicata al whistleblowing**.

Chi è il responsabile del canale di segnalazione?

La gestione del canale è affidata all'**Organismo di Vigilanza (OdV) di TFA Trade S.r.l.**, che riceve la segnalazione e svolge le verifiche necessarie per accertare i fatti segnalati.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e contenere gli elementi utili a consentire le verifiche, quali la descrizione dei fatti, le circostanze di tempo e di luogo, i soggetti coinvolti e gli eventuali documenti disponibili.

Il responsabile del canale:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro **7 giorni** dalla data di ricezione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, richiede integrazioni;
- dà diligente seguito alla segnalazione;
- fornisce un riscontro entro **3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento oppure, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Quando il segnalante fornisce recapiti che consentono di contattarlo, l'OdV può richiedere ulteriori informazioni, approfondimenti o documenti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Compatibilmente con le esigenze di riservatezza delle verifiche interne e dei relativi esiti, il segnalante viene informato sul seguito dato o che si intende dare alla segnalazione.

Tutela della riservatezza e divieto di ritorsione

L'identità del segnalante e le informazioni dalle quali può essere desunta, direttamente o indirettamente, sono tutelate secondo le disposizioni del D.Lgs. 24/2023. La riservatezza si estende anche alle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, al suo contenuto e alla relativa documentazione.

Le tutele si applicano quando, al momento della segnalazione, il segnalante aveva **fondati motivi per ritenere che le informazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del decreto**, e la segnalazione è stata effettuata secondo le modalità previste dalla normativa.

È vietata qualsiasi ritorsione nei confronti dei soggetti tutelati. Gli atti adottati in violazione di tale divieto sono nulli, nei termini previsti dalla legge.

Le tutele non sono garantite quando viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per diffamazione o calunnia, o per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, oppure la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto.

Trattamento dei dati personali

TFA Trade S.r.l. è il titolare del trattamento dei dati personali conferiti dal segnalante. Il trattamento avviene nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 24/2023.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in particolare articoli 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 16 e 19; informazioni ANAC sul whistleblowing.